



MARCHINI  
& ASSOCIATI

STUDIO SOCIETARIO,  
TRIBUTARIO E  
DI STRATEGIA D'IMPRESA



# Quaderni Fiscali

4 - 2015

La Legge di Stabilità per l'anno 2015

*Masaccio, Il tributo, 1425, affresco.  
Firenze, chiesa del Carmine, Cappella Brancacci*

Aggiornamento e approfondimento in area fiscale e giuridica studiato per garantire alla Clientela un'informazione qualificata, operativa e tempestiva.

La Legge di Stabilità per l'anno 2015

## *Indice*

1. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
2. Regime fiscale agevolato per attività imprenditoriali e autonomi
3. Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati – messa a regime
4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
5. Dividendi percepiti dagli enti non commerciali
6. Revisione delle Black list – costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali
7. Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
8. Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS
9. Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato
10. Aliquote TASI per l'anno 2015
11. Aumento delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata Inps

Info Fisco

Pianificazione  
fiscale

Contenzioso  
tributario



## Premessa

### 1 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Viene modificata la disciplina del credito d'imposta (pari al 25-50%) per le attività di ricerca e sviluppo. La "nuova" agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati da tutte le imprese, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico in cui operano,
- dal regime contabile adottato, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti "solari" sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019).

Attività di ricerca e sviluppo agevolabili

Sono agevolabili:

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al seguente punto;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati o altre attività destinate alla definizione concettuale, alla

pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono agevolabili le spese relative a:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con apposito DM, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto dell'IVA);
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Misura dell'agevolazione



Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (2012, 2013 e 2014, per i soggetti "solari").

La misura è elevata al 50% con riferimento alle spese:

- per personale altamente qualificato;
- per contratti di ricerca "extra muros".

Al fine di accedere all'agevolazione, devono essere sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000,00 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta non si applica:

- il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro;
- il limite massimo per la compensazione di 700.000,00 euro.



## 2 Regime fiscale agevolato per attività imprenditoriali e autonomi

È istituito un nuovo regime fiscale agevolato per autonomi applicabile, a decorrere dall'1.1.2015, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, d'arte o professione in possesso dei seguenti requisiti nell'anno precedente:

- ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai seguenti limiti, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata:
  - 35.000,00 euro per industrie alimentari e delle bevande con codice attività 10 e 11 (coefficiente di redditività 40%);
  - 40.000,00 euro per commercio all'ingrosso e al dettaglio con codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 (coefficiente di redditività 40%);
  - 30.000,00 euro per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81 (coefficiente di redditività 40%);
  - 20.000,00 euro per commercio ambulante di altri prodotti con codice attività 47.82 e 47.89 (coefficiente di redditività 54%);
  - 15.000,00 euro per costruzioni e attività immobiliari con codice attività 41, 42, 43, 68 (coefficiente di redditività 86%);
  - 15.000,00 euro per intermediari del commercio con codice attività 46.1 (coefficiente di redditività 62%);
  - 40.000,00 euro per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice attività 55 e 56 (coefficiente di redditività 40%);
  - 15.000,00 euro per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88 (coefficiente di redditività 78%);
  - 20.000,00 euro per tutte le altre attività con codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99 (coefficiente di redditività 67%);

- sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;
- costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000,00 euro al netto di iva;
- redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La verifica di tale prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000,00 euro.

Nel limite dei beni strumentali, sono:

- inclusi i beni in leasing (che rilevano per il costo sostenuto dal concedente), i beni in locazione, noleggio e comodato (che rilevano in base al valore normale), il 50% dei beni detenuti in regime d'impresa o arte e professione utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente (ivi inclusi i beni a deducibilità limitata, come mezzi di trasporto e telefonia);
- esclusi i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

### *Durata del regime e cause di esclusione*

Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

L'utilizzo del nuovo regime è precluso per i soggetti che si trovino, nel corso dell'applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:

- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;



- non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati Membri UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza.

### *Determinazione del reddito imponibile*

Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività (dal 40 al 86%) previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (calcolati secondo il principio di cassa).

Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotte le seguenti spese:

- i contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui eccedenza può essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo;
- le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie del TUIR.

### *Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell'attività*

Per i soggetti che avviano ex novo un'attività è prevista un'ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile. Il beneficio è accordato solo se:





- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

I soggetti che fruivano nel 2014 del regime di vantaggio o del regime delle nuove iniziative produttive e che, dal 2015, ricadono nel nuovo regime forfetario (soddisfacendo tutti requisiti) applicano automaticamente la predetta riduzione del reddito imponibile.

Imposta sostitutiva del 15%

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.

Il versamento è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF.

Esclusione delle ritenute d'acconto

Per i soggetti che applicano il regime forfetario a partire dal 2015, i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione (anche in calce alla stessa fattura) dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Semplificazioni in materia di imposte dirette

L'utilizzo del regime forfetario esonera il contribuente:



- dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- dall'operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili.

#### Disciplina ai fini IVA

I contribuenti che applicano il regime agevolato:

- sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali emessi successivamente l'accesso al regime non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa;
- non detraggono l'imposta assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (es. acquisti intra-comunitari).

I predetti contribuenti beneficiano dei seguenti esoneri dagli adempimenti previsti ai fini dell'imposta:

- liquidazione e versamento dell'imposta;
- registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;
- tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi;
- dichiarazione e comunicazione annuale;

- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);
- comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata;
- certificazione dei corrispettivi qualora svolgano attività quali cessione di tabacchi, giornali, carburanti.

### *Regimi contabili abrogati*

A decorrere dal 2015 sono abrogati:

- il regime delle nuove iniziative produttive;
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli “ex-minimi”.

Nonostante l'abrogazione, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5% può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario.

### **3 Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati – messa a regime**

Viene messo a regime il “bonus” di 80,00 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro.



## Soggetti beneficiari

Il bonus continua a riguardare i soli contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente:

- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Il bonus spetta anche ai:

- soggetti che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione, che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente;
- lavoratori dipendenti all'estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali;
- lavoratori dipendenti “frontalieri”, tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l'importo della franchigia di esenzione;
- soggetti non residenti, a condizione che i redditi da lavoro siano imponibili in Italia.

## Ammontare del bonus

Il bonus – riconosciuto dai sostituti d'imposta – è di 960,00 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno. Il bonus varia però a seconda che il lavoratore abbia un reddito complessivo:

- fino a 24.000,00 euro; in tal caso, l'importo del bonus di 960,00 euro è previsto in misura “fissa”, non parametrato all'ammontare del reddito complessivo;



- oppure superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro; in tal caso, si applica un meccanismo “a scalare”, al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l’importo del bonus effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.

#### 4 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr

A decorrere dall’1.1.2015, viene portata dall’11% al 17% la misura dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

#### 5 Dividendi percepiti dagli enti non commerciali

È ridotta dal 95% al 22,26% la quota esclusa da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. La tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali viene in tal modo equiparata a quella degli utili percepiti da persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.

La riduzione della quota non tassata dovrebbe riguardare i soli dividendi derivanti dalle partecipazioni non detenute quali beni d’impresa.

Decorrenza e credito d’imposta

La riduzione al 22,26% della percentuale di esclusione riguarda, in via retroattiva, gli utili messi in distribuzione dall’1.1.2014.

Per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2014, è stato previsto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.

## 6 Revisione delle black list – costi derivanti da operazioni con “paradisi fiscali”

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni (indipendentemente dal livello di tassazione).

Dovrebbero, quindi, essere eliminati dall'attuale black list taluni Stati che garantiscono lo scambio di informazioni, quali: Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, isole Mauritius e Singapore.

## 7 Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità ha però raddoppiato l'imposta sostitutiva.

Entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;



- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva del 4% sulle partecipazioni non qualificate (intendendosi quelle fino al 20% dei diritti di voto) o dell'8% sulle partecipazioni qualificate (quelle oltre il 20% dei diritti di voto) e sui terreni, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

## 8 Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle onlus

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), vengono incrementate la detrazione d'imposta e la deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie:

- da 2.065,00 euro a 30.000,00 euro, l'importo massimo su cui commisurare la detrazione IRPEF del 26% spettante alle persone fisiche;
- da 2.065,83 euro a 30.000,00 euro, la deduzione ai fini IRPEF/IRES spettante alle imprese.

## 9 Deducibilita' integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP è ammessa in deduzione la differenza tra:

- il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto);
- le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell'impiego di personale.

In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.

### *Soggetti beneficiari*

Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.

L'agevolazione dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali e alle Amministrazioni Pubbliche con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati (anche promiscuamente) nell'attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente accanto all'attività istituzionale.

## 10 Aliquote tasi per l'anno 2015

Come nell'anno 2014, anche per il 2015, è stato stabilito che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dai Comuni dello 0,8 per mille, a condizione che siano





finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Di conseguenza:

- l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può aumentare fino all'11,4 per mille;
- l'aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l'IMU, può essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).

## 11 Aumento delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata Inps

Nel 2015, le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 subiscono un ulteriore e considerevole incremento. In assenza di provvedimenti di "blocco" analoghi a quello adottato dalla L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), infatti, trova applicazione la progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche. L'incremento per il 2015 riguarda, quindi, tutti gli iscritti alla suddetta Gestione, siano essi:

- assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione;
- ovvero iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati (ivi compresi, nell'ambito di tale categoria, i c.d. professionisti "senza Cassa").

Ulteriori incrementi sono previsti per i prossimi anni.

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.





MARCHINI  
& ASSOCIATI

STUDIO SOCIETARIO,  
TRIBUTARIO E  
DI STRATEGIA D'IMPRESA



## I Quaderni Fiscali

*Il Documento riporta la periodica trattazione di tematiche inerenti le principali novità in campo fiscale - nazionale ed internazionale -, anche con riferimento alle operazioni straordinarie, al controllo interno, alla pianificazione e strategia fiscale d'impresa, al fine di fornire alle Aziende Clienti, agli imprenditori, ai CFO, agli operatori amministrativi un utile strumento per monitorare gli adempimenti in scadenza ed avere a disposizione tutti gli strumenti per interpretare e trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di fisco.*

## Lo Studio

*Marchini & Associati è uno Studio di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili operanti nel campo della consulenza contabile, societaria e tributaria oltreché nella consulenza strategica volta al miglioramento delle prestazioni aziendali finanziarie e operative, inclusive dei Servizi IT.*

*La significativa esperienza assunta nella gestione della crisi d'impresa - attraverso la redazione ed asseverazione di piani di ristrutturazione, la gestione degli adempimenti giudiziali in qualità di Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, Curatori e Consulenti Tecnici del Giudice identifica, unitamente alle professionalità degli Studi Legali Associati, una efficace task force nell'area in esame.*

*Lo Studio è infatti parte di Acrux Advisors, una rete di dieci studi professionali associati che utilizza la condivisione della conoscenza mediante forum e communities of practice per rafforzare l'offerta dei propri servizi ai clienti e condividerne in team adeguati le relative problematiche.*





## Marchini & Associati

Studio Societario, Tributario e di Strategia d'impresa

Piazzale Donatello, 3

Firenze, 50132

[www.marchinieassociati.it](http://www.marchinieassociati.it)

